

Sentenza del 24/05/2022 n. 1746 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria Sezione/Collegio 6

Intitolazione:

Atto tributario - notifica - familiare convivente - consegna - destinatario - conoscenza - presunzione

Massima:

Qualora la notifica sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente, deve presumersi che l'atto tributario sia giunto a conoscenza del destinatario, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto, in quanto il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.

Testo:

Testo non presente
